



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. n° 18591

ORDINANZA N. 12 del 07 luglio 2017

OGGETTO: *Orari diffusione musicale nei locali pubblici e nei luoghi aperti o esposti al pubblico.*

IL SINDACO

RICHIAMATA la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 che stabilisce i principi generali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica annesso al Piano Urbanistico Comunale, approvato in via definitiva con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 01 del 22.03.2010, pubblicato sul B.U.R.C. n. 34 del 03.05.2010, in vigore dal 18.05.2010;

PRESO ATTO CHE:

- con delibera di G. C. n. 190 del 28.06.2011, l'Amministrazione comunale ha fornito gli indirizzi ai fini del rilascio dell'autorizzazione acustica in deroga per le manifestazioni temporanee (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, sportive, ecc.) che prevedono l'uso di sorgenti sonore amplificate o non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito, specificando che, nelle more dell'approvazione di un regolamento specifico, i valori limiti di immissione, non applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di emissione previsti nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica e, pertanto, fruiscono del regime di deroga, a prescindere dall'afflusso atteso, sono: Durata max: 5:00h; Limite in facciata LAeq 70; Limite in facciata LAslow 75; Limite LASmax per il pubblico 108; Limite orario: ore 24,00;
- con successiva delibera di G. C. n. 218 del 16.08.2011, si integrava e modificava l'atto deliberativo di G. C. n. 190/2011 disponendo, tra l'altro, che la *durata max venisse aumentata a 6:00h*;

VISTE le ultime pronunce giurisprudenziali ed, in particolare, quella della Corte di Cassazione che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature sonore da parte dei titolari dei pubblici esercizi, a seguito della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

RILEVATO CHE:

- è compito, tuttavia, dell'Amministrazione Comunale, salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico, connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusioni sonore;
- in passato si è dovuto ricorrere ad apposite ordinanze finalizzate alla repressione di fenomeni accertati che in alcuni casi si protraevano anche oltre le ore 03:00 del mattino;
- l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed altre similari (Sagre, Feste patronali etc.), non solo perché,

con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione, allo sviluppo turistico, alla sicurezza ed alla valorizzazione del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali;

RITENUTO, pertanto:

- porre particolare attenzione all'esigenza di evitare disagi ai residenti, sia del centro storico che delle altre aree del territorio comunale, attraverso l'individuazione di misure idonee attinenti non solo al profilo acustico, ma anche a quello del decoro urbano;
- posticipare la cessazione della diffusione della musica nei locali pubblici e nei luoghi aperti o esposti al pubblico, limitatamente ad una sola serata per ciascun esercizio pubblico durante la settimana, alle ore 01,00 del giorno successivo a quello di inizio dell'attività di intrattenimento, in tutto il territorio comunale, dal 7 al 31 luglio 2017;
- disporre che, dalle ore 24:00 alle ore 01:00, la musica potrà essere diffusa con riduzione progressiva del volume in modo da rientrare nei parametri previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica annesso al vigente P.U.C.;
- procedere alla revisione e coordinamento delle regolamentazione comunale, al fine di offrire migliori servizi alla cittadinanza nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e sull'inquinamento ambientale, anche a fronte di assunzione di specifici impegni da parte degli esercenti a cui concedere le deroghe come previsto dalle norme e dai regolamenti comunali che sono così riassumibili:
 - a) impegno ad adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne, negli spazi o luoghi interni ed esterni ai locali, nonché nelle immediate adiacenze degli ingressi, ogni comportamento che generi disturbo alla quiete pubblica ad esempio mediante l'utilizzo di proprio personale, Stewart urbani e/o addetti all'assistenza alla clientela;
 - b) insonorizzazione dei locali e degli eventuali dehors e gazebo chiusi;
 - c) organizzazione di un evento di profilo culturale o di un'iniziativa rivolta al bere responsabile dal 7 al 31 Luglio 2017;
 - d) non presenza di slot machine e apparecchi VLT e/o AWP (Per apparecchio VLT e /o AWP è da intendersi quello da divertimento e intrattenimento - apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza), comunemente conosciuti con gli acronimi di AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal);
 - e) provvedere, alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizioni o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
 - f) garantire la costante fruibilità dei servizi igienici in dotazione all'esercizio e segnalare la presenza con apposita segnaletica, al fine di renderli facilmente individuabili, anche ai clienti che stazionano nelle aree esterne pertinenziali o pubbliche, comunque asservite per l'occasione;

VISTO:

- la Legge 24/11/1981 n. 689;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ed ii.;
- il D.P.C.M. 01.03.91;
- l'art. 8 della Legge 25/08/1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei Pubblici Esercizi);
- la Legge 26/10/1995 n.447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";



- il D.P.C.M. 18/9/1997 recante: "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.C.M. 14.11.97, recante " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- il D.M. 16 marzo 1998 recante:" Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 recante: "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la Legge 31/07/2002, n. 179 recante: "Disposizioni in materia ambientale";
- gli artt. 650 e 659 e 666 del Codice Penale;
- gli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;

PRESO ATTO che la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico rappresenta un bene di interesse primario, meritevole quindi di specifica salvaguardia con regolamentazione di settore;

RICHIAMATE le norme vigenti in materia sanitaria;

ORDINA

dal **7 al 31 luglio 2017**, a tutela della quiete pubblica, l'attività di diffusione della musica nei locali pubblici e nei luoghi aperti o esposti al pubblico, in tutto il territorio comunale, limitatamente ad una sola serata per ciascun esercizio pubblico durante la settimana, dovrà cessare alle ore 01,00 del giorno successivo a quello di inizio dell'attività di intrattenimento e dalle ore 24,00 alle ore 01,00 la musica potrà essere diffusa con riduzione progressiva del volume, in modo da rientrare nei parametri come previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica annesso al vigente P.U.C.

DISPONE

Le manifestazioni e/o gli eventi che potranno beneficiare del regime della deroga in materia di acustica dovranno svolgersi secondo le seguenti prescrizioni:

- Durata max: 6:00h; Limite in facciata LAeq 70; Limite in facciata LA_{slow} 75; Limite LA_{Smax} per il pubblico 108; Limite orario: ore 01,00 con la prescrizione che dalle ore 24,00 alle ore 01,00 la musica potrà essere diffusa con riduzione progressiva del volume, in modo da rientrare nei parametri previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica annesso al vigente P.U.C.

I beneficiari delle deroghe disposte in materia di acustica dovranno assumersi i seguenti specifici impegni:

- Adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne negli spazi o luoghi interni ed esterni ai locali nonché nelle immediate adiacenze degli ingressi, ogni comportamento che generi disturbo alla quiete pubblica ad esempio mediante l'utilizzo di proprio personale, Stewart urbani e/o addetti all'assistenza alla clientela;
- Insonorizzazione dei locali e degli eventuali dehors e gazebo chiusi;
- Organizzazione di un evento di profilo culturale o di un'iniziativa rivolta al bere responsabile dal 7 al 31 luglio 2017;
- Assenza di slot machine e apparecchi VLT e/o AWP (Per apparecchio VLT e/o AWP è da intendersi quello da divertimento e intrattenimento - apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. - Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza), comunemente conosciuti con gli acronimi di AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal).

- Provvedere, alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizioni o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente.
- Garantire la costante fruibilità dei servizi igienici in dotazione all'esercizio e segnalarne la presenza con apposita segnaletica, al fine di renderli facilmente individuabili, anche ai clienti che stazionano nelle aree esterne pertinenziali o pubbliche, comunque asservite per l'occasione.

DISPONE ALTRESÌ

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento inibitorio dell'attività legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € **1.032,00** a € **10.329,00** (art. 10 punto 1 - Legge n. 447/95).

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i valori limite di emissione o di immissione del rumore previsto per legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **516,00** a € **5.164,00** (art. 10 punto 2 - Legge n. 447/95).

Fatta salva l'applicabilità della normativa penale vigente in materia, chiunque non ottemperi alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € **258,00** a € **10.329,00** (art. 10 Legge n. 447/95 punto 3), oltre all'inibitoria dell'attività per una durata non superiore a giorni 30 (trenta), irrogata con provvedimento sindacale (art. 9 Legge n. 447/1995).

In caso di recidiva che si verifichi all'interno dello stesso anno solare, si applica l'inibitoria permanente dell'attività per l'intero anno in corso.

DISPONE ULTERIORMENTE

Si intendono automaticamente sottoposte al regime derogatorio di cui alla presente Ordinanza tutte le Autorizzazioni Acustiche già rilasciate e riferite al periodo dal 7 al 31 Luglio 2017;

Con successivo atto, si provvederà a disciplinare il diverso regime derogatorio da applicare per le manifestazioni ricomprese nell'ambito della "Estate Arianese".

AVVERTE

La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ariano Irpino ed alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità attraverso gli organi di stampa, trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed agli altri Agenti della Forza Pubblica, per l'immediata esecuzione, per l'applicazione e per la vigilanza sul rispetto delle sue disposizioni.

La presente Ordinanza è trasmessa, altresì, allo S.U.A.P. ed al Servizio Inquinamento Acustico per i rispettivi provvedimenti di competenza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 07 luglio 2017.

IL SINDACO
Dr. Domenico Gambacorta

